



**STATUTO**  
**della**  
**Fondazione CNOS-FAP ETS**



# **Statuto**

## **della FONDAZIONE CNOS-FAP ETS Impresa sociale<sup>1</sup>**

---

---

<sup>1</sup> Testo approvato dall'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2024.

## **Art. 1**

### *Denominazione e sede*

**1.1** - Su iniziativa del «CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE - CNOS», ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967 n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294, è costituita - a seguito della trasformazione della Federazione Nazionale «CNOS-FAP - CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE» costituita con atto del 9 dicembre 1977, repertorio 216946, del notaio Roberto Franci di Roma - la Fondazione denominata «CNOS-FAP - CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – ENTE DEL TERZO SETTORE, IMPRESA SOCIALE», in forma breve «FONDAZIONE CNOS-FAP ETS - IMPRESA SOCIALE», con sede in Roma, attualmente alla via Appia Antica n. 78. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo ad un eventuale trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente.

**1.2** - L'indicazione «Impresa sociale» dovrà essere utilizzata nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

## **Art. 2**

### *Delegazioni ed Uffici*

**2.1** - Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti in Italia e all'estero anche al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché

di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione.

### **Art. 3**

#### *Scopo e finalità*

**3.1** - La Fondazione esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**3.2** - Lo scopo della Fondazione è la formazione professionale, l'educazione, l'istruzione e, più in genere, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, perseguito anche promuovendo rapporti di collaborazione su base continuativa con soggetti imprenditoriali e non, in particolare non profit.

**3.3** - La Fondazione persegue i suoi fini, più specificamente:

- a) promuovendo le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali e di solidarietà del lavoro umano;
- b) corrispondendo prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovanili;
- c) attivando iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti esposti al rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
- d) sviluppando le professionalità specifiche di tutti gli operatori dei Partecipanti che operano nel settore, qualificando i ruoli educativi, psico-pedagogici, didattici e tecnici dei formatori;

- e) assicurandosi forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali che hanno competenza in materie di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale;
- f) attribuendo un respiro europeo e internazionale alle proprie attività;
- g) fornendo supporto e assistenza ai Partecipanti e coordinandone l'azione.

**3.4** - La Fondazione persegue i propri fini attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con altri organismi nazionali e internazionali interessati ai processi formativi e alle politiche attive del lavoro.

#### **Art. 4**

##### *Attività di interesse generale*

**4.1** - La Fondazione persegue il proprio scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi sociali (art. 2 D.Lgs. n. 112/2017, lett. a);
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2 D.Lgs. n. 112/2017, lett. d);
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 2 D.Lgs. n. 112/2017, lett. i);
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 2 D.Lgs. n. 112/2017, lett. l);

e. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità (art. 2 D.Lgs. n. 112/2017, lett. p);

f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 2 D.Lgs. n. 112/2017, lett. r).

**4.2** - A tutti i livelli - locale, regionale, nazionale e internazionale - la Fondazione opera in coerenza con la propria Proposta Formativa, in ottemperanza alle deliberazioni e alle decisioni assunte dagli Organi e in conformità ai Regolamenti interni, nonché nel rispetto delle normative e prassi vigenti presso le Pubbliche Amministrazioni in materie attinenti alle aree di intervento.

## **Art. 5**

### *Attività diverse*

**5.1** - La Fondazione, per meglio conseguire le proprie finalità di interesse generale, potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 4 del presente Statuto, ma nei limiti imposti dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017.

**5.2** - Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno negozio giuridico, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di

- superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o con privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
  - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di studi specifici e consulenze;
  - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di siffatti organismi.

## **Art. 6**

### *Patrimonio*

**6.1** - Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**6.2** - Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione:
  - 1. rappresentato inizialmente dal fondo del valore di euro 30.000,00 (trentamila/00);
  - 2. incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque

effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

3. costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

b) dal fondo di gestione costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b. da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

c. da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri soggetti pubblici o privati;

d. dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

e. dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;

f. da contributi del Fondatore e dei Partecipanti;

g. da ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 112/2017.

**6.3** - Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti cod. civ.

**6.4** - Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Art. 7**

### *Volontari e lavoratori*

**7.1** - La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

**7.2** - Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

**7.3** - I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

**7.4.**- La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**7.5** - Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti; esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi assicurativi.

**7.6** - I dipendenti e i collaboratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

previsto dai contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative della categoria.

**7.7** - La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale il rapporto può arrivare ad uno a dodici. La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel bilancio sociale.

## **Art. 8**

### *Esercizio finanziario*

**8.1** - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**8.2** - Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatti secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito Internet della Fondazione e depositato al Registro delle Imprese.

**8.3** - La Fondazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili e deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio redatto in base alle disposizioni di legge.

**8.4** - La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle proprie attività ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dagli artt. 3, comma 3, e 16 D.Lgs. n. 112/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli utili, tutte le ipotesi previste dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 112/2017.

### **Art. 9**

#### *Fondatore*

**9.1** - È Fondatore il «CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE - CNOS», che ha costituito la dotazione del patrimonio iniziale.

### **Art. 10**

#### *Partecipanti*

**10.1** - Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

**10.2** - In particolare, alle suindicate condizioni, possono ottenere la qualifica di Partecipante:

- a) gli enti promossi dalle Istituzioni Salesiane che attivano azioni di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale, particolarmente attraverso i Centri di Formazione Professionale;
- b) persone fisiche qualificate nell'area dell'orientamento e della formazione professionale o in discipline con questa collegate presentate dal Fondatore al Consiglio di Amministrazione;
- c) altre Istituzioni non salesiane che operano nell'ambito della formazione professionale ispirandosi alla Proposta Formativa;
- d) i soci della Federazione Nazionale «CNOS-FAP - CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE» al momento della sua trasformazione nella Fondazione.

**10.3** - Il Consiglio di Amministrazione determina con regolamento l'eventuale suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività, territorio e partecipazione alla Fondazione.

**10.4** - L'ammissione del Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato e l'attività svolta.

**10.5** - I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione stessa.

**10.6** - Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

**10.7** - Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

**10.8** - I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **Art. 11**

### *Organi della Fondazione*

**11.1** - Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;

- d) il Tesoriere;
- e) l'Assemblea di Partecipazione;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

## **Art. 12**

### *Consiglio di Amministrazione*

**12.1** - Il Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati dal Fondatore, è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo quanto stabilito all'atto della nomina da parte dello stesso Fondatore.

**12.2** - I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati; possono essere revocati prima della scadenza del mandato per giusta causa dal Fondatore. Coloro che assumono la carica devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti:

- a) quanto all'onorabilità, mancata condanna penale con sentenza ancorché non passata in giudicato;
- b) quanto alla professionalità, accertata esperienza nelle attività esercitate dalla Fondazione e negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- c) quanto all'indipendenza, inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione.

**12.3** - Tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Fondatore nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

**12.4** - Nel caso in cui, nel corso del mandato, venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei Consiglieri, il Presidente della Fondazione o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ne chiede la sostituzione al Fondatore, il quale provvede alla nomina entro i trenta giorni successivi. Qualora non si provveda nel termine suindicato alla nomina in sostituzione, quest'ultima avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e il cooptato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva designazione da parte del Fondatore.

**12.5** - Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b) istituisce, se lo ritiene opportuno, un Ufficio di Direzione Nazionale, determinandone composizione e funzioni e nominandone i componenti;
- c) approva i regolamenti relativi all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quelli relativi all'erogazione dei servizi, ivi comprese le modalità di coordinamento dei Delegati Regionali nominati ai sensi della lettera f) dell'art. 13 e dei Direttori dei Centri di Formazione Professionale gestiti dai Partecipanti;
- d) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;

- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- f) predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- g) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- h) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- i) determina i compensi spettanti agli amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti se nominato;
- j) nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabile, ovvero il componente in caso di scelta della composizione monocratica;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della «assemblea».

**12.6** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

**12.7** - Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

**12.8** - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del

Presidente. In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica, e comunque di almeno tre membri, e il voto favore dei tre quarti dei membri in carica, e comunque di almeno tre membri.

**12.9** - Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario da costui nominato.

**12.10** - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante videoconferenza, o altri mezzi digitali di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali ed al cui verificarsi la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**12.11.** Il Presidente ha la facoltà di invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione persone competenti e qualificate, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

## **Art. 13**

### *Presidente*

**13.1** - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) ha la firma della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;
- d) cura l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) cura, coadiuvato da un segretario appositamente da lui nominato, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina e revoca, su proposta del Fondatore, il Delegato Regionale, che rappresenta i valori della Fondazione nell'ambito della Regione ed è membro di diritto dell'organo rappresentativo delle persone giuridiche private Partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'art. 10.

**13.2** - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con i Partecipanti e con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

## **Art. 14**

### *Vice Presidente*

**14.1** - Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è Vice Presidente Vicario della Fondazione.

**14.2** - Il Vice Presidente ha l'incarico di sostituire temporaneamente il Presidente, in ogni caso di comprovata assenza o comprovato impedimento temporanei di costui, negli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione.

**14.3** - Su delega scritta del Presidente il Vice Presidente lo può sostituire nell'espletamento di affari correnti.

### **Art. 15**

#### *Tesoriere*

**15.1** - Il Tesoriere provvede alla cura delle incombenze amministrative della Fondazione, anche tramite deleghe del Consiglio di Amministrazione, sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e la sua relazione illustrativa.

### **Art. 16**

#### *Assemblea di Partecipazione*

**16.1** - L'Assemblea di Partecipazione è organo consultivo della Fondazione ed è composto dai Partecipanti persone fisiche e dai legali rappresentanti dei Partecipanti persone giuridiche.

**16.2** - L'Assemblea di Partecipazione nomina un membro effettivo ed un membro supplente dell'Organo di Controllo.

**16.3** - L'Assemblea di Partecipazione è convocata su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

**16.4** - L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

**16.5** - Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario.

**16.6** - Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione si possono svolgere anche mediante videoconferenza, o altri mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali ed al cui verificarsi la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**16.7** - L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Partecipante o dal legale rappresentante del Partecipante eletto a maggioranza semplice dalla stessa Assemblea di Partecipazione all'inizio della adunanza.

**16.8** - Alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione intervengono, senza diritto di voto ma con diritto di parola, i componenti del

Consiglio di Amministrazione e, se nominato, dell'Ufficio di Direzione Nazionale.

**16.9** - L'Assemblea di Partecipazione svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

### **Art. 17**

#### *Altri Organismi*

**17.1** - La Fondazione può istituire Organismi, Comitati, Settori Professionali, Laboratori, propri Centri ed altre Strutture per la promozione, il supporto e la realizzazione di azioni di orientamento, di formazione, di aggiornamento, di sperimentazione e di verifica delle iniziative associative.

**17.2** - Gli Organismi e le Strutture di cui al comma precedente sono promossi dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce le modalità di istituzione e di azione attraverso appositi Regolamenti o Convenzioni.

### **Art. 18**

#### *Organo di Controllo*

**18.1** - L'Organo di Controllo è formato da tre membri, uno nominato dal Fondatore e due, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Ragioneria Generale dello Stato, oltre a tre membri supplenti, uno nominato dal Fondatore e due, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Ragioneria Generale dello Stato e resta in carica fino

all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

**18.2** – Il membro nominato dal Fondatore è il Presidente dell'Organo di Controllo; non deve incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ. e dev'essere iscritto nel Registro dei revisori legali. Gli stessi requisiti devono essere posseduti dal membro supplente nominato dal Fondatore, che acquisirà la qualifica di Presidente dell'Organo di Controllo nel caso di supplenza del Presidente dell'Organo.

**18.3** - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

**18.4** - L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali ed attesta che il bilancio sociale lo sia in conformità alle apposite linee guida di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017.

**18.5** - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**18.6** - Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 112/2017.

### **Art. 19**

#### *Membri d'onore della Fondazione*

**19.1** - Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire il titolo di «Membro d'onore» a persone fisiche o altri soggetti giuridici che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo della Fondazione.

**19.2** - I Membri d'onore hanno diritto di partecipare alle riunioni in cui il Consiglio di Amministrazione discute il bilancio consuntivo della Fondazione, con diritto di parola ma senza diritto di voto, e vi devono essere convocati con le stesse procedure che vanno osservate per la convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 20**

#### *Vincolo ideale*

**20.1** - La Fondazione si prefigge di perseguire il proprio scopo ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa salesiana.

**20.2** - La Fondazione tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro:

- a) coinvolgendo operatori, genitori, allievi ed ex allievi nella attuazione della Proposta Formativa;

b) attivando opportuni servizi e prestazioni per un'adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione;

c) promuovendo opportunità formative a livello locale e regionale e intraprendendo iniziative formative a livello nazionale e internazionale per superare situazioni di emarginazione dei soggetti esposti a tali rischi.

**20.3** - La Proposta Formativa costituisce l'elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti formativi da realizzare a livello locale.

**20.4** - La Proposta Formativa privilegia la dimensione educativa dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta la Fondazione.

**20.5** - Nell'attuazione della Proposta Formativa, la Fondazione mantiene costanti rapporti con gli Organismi salesiani preposti all'elaborazione e realizzazione, ai vari livelli, del Progetto Educativo-Pastorale ispirato a Don Bosco.

## **Art. 21**

### *Coinvolgimento di Lavoratori, Utenti ed altri interessati*

**21.1** - Nei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione sono previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 112/2017,

adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione.

**21.2** - In ogni caso i lavoratori e gli utenti, tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro.

## **Art. 22**

### *Estinzione della Fondazione*

**22.1** - La decisione di richiedere l'estinzione della Fondazione potrà avvenire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e comunque di almeno tre membri. In tal caso il Presidente della Fondazione dovrà chiedere al Fondatore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, la nomina di un Commissario liquidatore e il destinatario dovrà provvedervi entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata.

**22.2** - Qualora il Fondatore non provveda alla nomina del Commissario liquidatore nel termine di cui al precedente comma, ad essa provvederà il Consiglio di Amministrazione, anche tra gli amministratori uscenti, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri e comunque di almeno tre membri.

**22.3** - Il Commissario liquidatore darà comunicazione immediata della sua nomina al Presidente del Tribunale e provvederà alla liquidazione a norma di legge.

**22.4** - In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo con i dividendi deliberati e non distribuiti è devoluto, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e comunque di almeno tre membri e secondo quanto stabilito dalla legge, ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017.

**22.5** - A seguito della deliberazione di richiesta dell'estinzione, il Presidente della Fondazione proporrà l'istanza all'Autorità competente, che provvederà a dichiarare l'estinzione.

### **Art. 23**

#### *Rinvio*

**23.1** - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile e della normativa legale vigente in materia di Fondazioni e di impresa sociale.

*Il testo è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria l'8 maggio 2024 alla presenza del dr. Carlo Federico Tuccari, Notaio in Roma. L'Atto notarile, Repertorio n. 92822, Raccolta n. 28074, è stato registrato a Roma presso la Camera di Commercio – Registro delle Imprese, registrazione n. 12543-serie 1T del 09/05/2024, data di iscrizione 04/06/2024.*

*Il presente testo è copia conforme all'originale.*